



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Istituto delle Scienze Neurologiche
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Dipartimento Amministrativo

Servizio Acquisti di Area Vasta
Settore Servizi Appaltati e Prodotti Economici

Il direttore

COPIA DA RESTITUIRE FIRMATA

CAPITOLATO SPECIALE

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZIO DI FLEET MANAGEMENT DEI VEICOLI DI PROPRIETA' DELL'AZIENDA USL DI FERRARA

Importo triennale a base di gara € 768.000,00 Iva esclusa, oneri della sicurezza pari a 0

CUI: S01295960387202400003



INDICE--

Sezione I – Parte normativa	3
Art.1) Oggetto della Gara	3
Art.2) Durata e importi del servizio.....	4
Art.3) Periodo di prova.....	6
Art.4) Obbligo di Riservatezza dei dati.....	6
Art.5) Obblighi in materia di sicurezza e salute sul lavoro -	7
Art.6) Scioperi e cause di forza maggiore	7
Art.7) Penalità	7
Art.8) Risoluzione del contratto	8
Art.9) Responsabilità	9
Art.10) Fatturazione, Pagamento, Ordini e documenti di trasporto	9
Art.11) Modifiche del contratto e subappalto	12
Articolo 12) Divieto di cessione del contratto e dei crediti.....	12
Art.13) Recesso dal contratto	13
Art.14) Clausola di revisione prezzi.....	13
Art. 15) Clausola di adesione.....	13
Art. 16) Clausola Whistleblowing.....	13
Art. 17) Clausole contrattuali di cui all’Intesa per la Legalità del 19.06.2018 della Prefettura di Bologna	13
Art.18) Controversie e Foro competente.....	15
Sezione II – Parte tecnica	16
ART. 1) CARATTERISTICHE E REQUISITI MINIMI.....	16
ART. 2) CORRISPETTIVI	16
ART. 3) DESCRIZIONE DEL SERVIZIO (Livelli minimi)	17
ART. 3.1 – Servizio di Contact center	17
ART. 3.2 - I centri di servizio/rete di assistenza	18
ART. 3.3 - Servizio di manutenzione ordinaria.....	19
ART. 3.4 - Revisione.....	19
ART. 3.5 - Servizio di manutenzione straordinaria.....	20
ART. 3.6 – Ricambi.....	20
ART. 3.7 – Soccorso stradale	21
ART. 3.8 – Servizio pneumatici.....	22
ART. 3.9 – Servizio di lavaggio.....	23
ART. 3.10 – Servizio di rottamazione	23
ART. 3.11 – Servizio di reportistica.....	23
ART. 3.12 - Procedura di gestione del servizio.....	25
ART. 3.13 – Il preventivo	26
ART. 3.14 – I livelli di servizio e i tempi di lavorazione	27
ART. 4) VARIAZIONI DELLA CONSISTENZA DEI MEZZI	28
ART. 5) GARANZIA SUGLI INTERVENTI E PEZZI DI RICAMBIO	28
ART. 6) – CONTROLLI SUGLI INTERVENTI	28
ART. 7) ESECUZIONE IN DANNO	29



Sezione I – Parte normativa

Art.1) Oggetto della Gara

L'appalto ha per oggetto il servizio di *fleet management* dei veicoli con motore a scoppio (motori a benzina, diesel, a doppia alimentazione benzina/GPL, benzina/metano), nonché elettrici ed ibridi, di proprietà dell'Azienda Usl di Ferrara, per il triennio, di cui si vuole garantire la piena e costante funzionalità, comprensivo dei servizi di *contact center*, riparazione e manutenzione delle parti meccaniche elettriche, elettroniche (meccatronica), della carrozzeria, degli pneumatici, servizio di autolavaggio, di rottamazione e di reportistica.

Il servizio oggetto dell'appalto è regolato dalle norme del presente capitolato speciale.

L'affidamento del servizio di manutenzione e riparazione di veicoli e mezzi di proprietà aziendale indicati nell'Elenco veicoli (allegato 1), comprende le seguenti prestazioni:

- a) **contact center**: servizio di ricezione chiamate per l'assistenza dei clienti, con numero verde dedicato, attivo tutti i giorni dell'anno, esclusi sabato, domenica e festivi;
- b) **manutenzione ordinaria** intesa come il complesso delle operazioni necessarie alla effettuazione di registrazioni e controlli periodici, secondo quanto indicato dalle singole case costruttrici o comunque con frequenze tali da garantire l'efficienza del veicolo in ogni momento. Vengono ricondotte alla manutenzione ordinaria la sostituzione di quelle parti o componenti del veicolo che sono soggette a normale usura o necessitano di sostituzioni a seguito della percorrenza (es. sostituzione e rabbocchi oli, liquidi, pastiglie e liquido freni, spazzole tergicristalli, candele, filtri, iniettori, ricarica climatizzatori/condizionatori, fanaleria e luci, e quant'altro necessario per la perfetta tenuta in efficienza del mezzo, con la sola esclusione del carburante);
- c) **interventi urgenti** mediante officina mobile, nel caso gli stessi possano essere effettuati senza l'intervento del soccorso stradale o servizio di recupero mezzi in avaria (ad es. sostituzione batteria, forature, ecc.);
- d) **manutenzione straordinaria** intesa come ogni ulteriore intervento meccanico, elettrico, idraulico e di carrozzeria;
- e) **servizio pneumatici**: riparazione e sostituzione di pneumatici usurati in base alle percorrenze di ogni veicolo e secondo i parametri previsti dal Codice della Strada, comprese equilibratura, campanatura e convergenza e smaltimento dei pneumatici sostituiti, montaggio e smontaggio pneumatici termici, estivi e quattro stagioni;
- f) preparazione meccanica dei veicoli per invio alle **revisioni periodiche** e gestione delle procedure relative alle revisioni suddette di tutti i veicoli indicati nell'Elenco veicoli (allegato 1), in ottemperanza alla normativa vigente in materia. Il Fornitore del servizio riceverà la lista di tutte le revisioni da effettuare per tutto il parco mezzi in gara e avrà l'obbligo di tenere lo scadenario, programmare e prenotare le revisioni, avvisando in anticipo e organizzare la consegna del mezzo, tramite la gestione informatica di web service e anche mediante invio di messaggio a mezzo posta elettronica;
- g) **servizio di soccorso stradale**, recupero mezzi in avaria e movimentazione mezzi;
- h) **servizio di autolavaggio** interno ed esterno;
- i) **servizio di rottamazione** automezzi;
- l) **servizio di reportistica** che consiste nel predisporre ed inviare le informazioni relative ad ogni aspetto gestionale ed economico concernente l'erogazione dei servizi oggetto dell'appalto.



Art.2) Durata e importi del servizio

n.	Descrizione servizi/beni/lavori	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Servizio triennale di fleet management dei veicoli di proprietà dell'Azienda Usl di Ferrara	5010000-6	P	768.000,00
A) Importo totale soggetto a ribasso				768.000,00
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				0,00
A) + B) Importo complessivo a base di gara				768.000,00

Di seguito si riporta il dettaglio della composizione dell'importo a base di gara:

		IMPORTO ANNUO
a	Importo a canone per il servizio di: <ul style="list-style-type: none">• Call Center• Assistenza Reportistica e Telefonica• Servizio carro attrezzi *importo stimato su un parco di circa 200 auto	€. 30.000,00
b	Importo interventi stimati <u>di manutenzione</u> (Officina, Elettrauto, Carrozzeria, vano sanitario, ecc..)	€. 190.000,00
c	<u>Servizi accessori</u> importi stimati di: <ul style="list-style-type: none">• Servizio revisione• Servizio rottamazione• Auto lavaggio	€. 5.500,00 €. 5.500,00 €. 10.000,00
d	Importo stimato <u>servizio pneumatici e fornitura gomme</u>	€. 15.000,00
IMPORTO A BASE DI GARA ANNUO		€. 256.000,00
IMPORTO A BASE DI GARA TRIENNALE		€. 768.000,00

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato incidere in media per circa il 30%, calcolati sulla base della spesa storica per interventi necessari, tenuto conto dei minimi tabellari salariali previsti dalla Contrattazione Collettiva di settore

I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso.

L'importo degli oneri per la sicurezza da rischi di interferenze è pari a € 0,00 poiché il servizio in oggetto è interamente svolto in ambienti esterni all'area di pertinenza dell'Azienda Usl di Ferrara.

L'importo complessivo è al netto di Iva.



L'appalto è finanziato con fondi dell'Azienda appaltante.

L'appalto avrà durata di tre (3) anni a far data dalla sottoscrizione del contratto. I termini predetti possono essere differiti dalla Stazione appaltante per motivate esigenze.

L'Azienda USL di Ferrara potrà commissionare all'Appaltatore nel periodo di durata del contratto, secondo il proprio fabbisogno, gli interventi oggetto del Capitolato speciale fino alla concorrenza dell'importo massimo di contratto autorizzato.

Il rapporto contrattuale si intenderà concluso al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- al raggiungimento del termine temporale contrattuale;
- al raggiungimento dell'intero importo contrattuale autorizzato.

Al termine della durata dell'appalto, se non saranno state effettuate manutenzioni e/o riparazioni fino al raggiungimento dell'importo contrattuale, e comunque entro il limite del 20% di cui all'art. 120, comma 9 del D.lgs. n.36/2023, l'Appaltatore non potrà vantare alcuna pretesa sulla somma residua.

L'Appaltatore si impegna a completare eventuali interventi manutentivi e/o di riparazione commissionati dall'Azienda USL di Ferrara entro la data di scadenza contrattuale e che richiedono tempi di esecuzione successivi alla scadenza medesima.

Opzione art. 120 comma 10: la stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a 24 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o, in alternativa, alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante. L'importo stimato di tale opzione è pari a € 512.000,00 al netto di Iva. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera a) del Codice: la stazione appaltante si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione, sino alla concorrenza dell'importo massimo di € 768.000,00, nel verificarsi dei seguenti casi:

- in caso di adesione di altre Aziende Sanitarie dell'Area Vasta Emilia Centrale;
- in caso di aumento del fabbisogno in circostanze impreviste ed imprevedibili;

Il **valore globale stimato** dell'appalto è pari ad **€ 2.329.600,00**, al netto di Iva:

Tabella

Importo complessivo (A+B)	768.000,00
Importo per l'opzione di rinnovo due annualità	512.000,00
Importo per l'opzione di proroga 180 gg.	128.000,00



Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo	153.600,00
Importo massimo opzione art. 120, comma 1, lettera a)	768.000,00
Valore globale stimato	2.329.600,00

Art.3) Periodo di prova

L'impresa aggiudicataria è soggetta ad un periodo di prova di tre mesi a far data dall'inizio effettivo delle attività/fornitura. Qualora, durante tale periodo, l'esecuzione della prestazione/la consegna della fornitura non risponda alle norme previste dal presente Capitolato e/o all'offerta tecnica proposta dall'impresa in fase di gara, la Stazione appaltante comunicherà alla Ditta le motivazioni che ostano al superamento del periodo di prova, con diffida ad adempiere.

Persistendo i motivi che ostano al superamento positivo del periodo di prova, la Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto, con lettera raccomandata A/R, e di aggiudicare il servizio/la fornitura all'impresa che segue in classifica, senza che l'Impresa precedentemente aggiudicataria possa richiedere danni (**Art.1456 c.c.** Clausola risolutiva espressa).

In tal caso la ditta aggiudicataria:

- dovrà proseguire nel servizio fino alla data comunicata dall'Azienda interessata;
- avrà diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni eseguite fino a quel momento;

Art.4) Obbligo di Riservatezza dei dati

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Azienda. L'obbligo di cui sopra sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto. Tali obblighi non concernono i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui sopra e risponde nei confronti dell'Azienda per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

In caso di inosservanza degli obblighi descritti l'Azienda ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Il Fornitore può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Azienda.

Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte dell'Azienda attinente le procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.

Il Fornitore non potrà conservare copia di dati e programmi dell'Azienda, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Azienda.

Il Fornitore s'impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. n.51/2018. Il fornitore, in relazione a quanto oggetto di prestazione e alle informazioni e documenti dei quali sia venuto in possesso, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, si impegna, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni



subiti dall'interessato, ad attuare nell'ambito della propria struttura e di quella degli eventuali collaboratori, sotto la propria responsabilità, ai sensi del regolamento UE 2016/679, tutte quelle misure e norme di sicurezza e di controllo atte ad evitare il rischio di alterazione, distruzione o perdita, anche parziale, nonché d'accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito, o non conforme alle finalità del presente contratto.

Art.5) Obblighi in materia di sicurezza e salute sul lavoro -

Le Aziende Sanitarie come previsto dall'art 26 c1-lettera b del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i, in un fascicolo informativo, forniscono alle ditte partecipanti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono destinate ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;

Per l'AOSP e l'AUSL di Ferrara il Fascicolo Informativo può essere richiesto al Dipartimento Interaziendale di Prevenzione e Protezione, via A. Cassoli n° 30, Ferrara - tel 0532 238026 dip.prevenzione@ospfe.it.

Restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e dei lavoratori autonomi in merito alla salute e alla sicurezza sul lavoro.

L'AUSL di Bologna, in qualità di Servizio Acquisti di Area Vasta, valutate le attività oggetto dell'appalto, precisa che **NON** si è riscontrata **presenza di Rischi da Interferenze** per i quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi: per **questo specifico contratto gli oneri relativi risultano essere pari a zero**.

Art.6) Scioperi e cause di forza maggiore

Trattandosi di servizio di pubblica utilità, nel caso di scioperi o di assemblee sindacali interne e/o esterne, si rimanda a quanto previsto dalla Legge n. 146/90, che prevede l'obbligo di assicurare i servizi minimi essenziali secondo le intese definite dal CCNL e dei contratti decentrati a livello nazionale per quanto concerne i contingenti di personale.

L'Aggiudicatario, pertanto, applicherà in detti casi il proprio piano operativo necessario a garantire i servizi minimi essenziali, previ accordi con il DEC dell'Azienda Sanitaria.

L'Aggiudicatario provvederà, tramite avviso scritto e con un anticipo di 5 (cinque) giorni, a segnalare all'Azienda la data effettiva dello sciopero programmato e/o la data dell'assemblea sindacale interna e/o esterna.

L'Aggiudicatario dovrà garantire, anche in tali circostanze, la reperibilità del suo rappresentante o delegato.

Art.7) Penalità

1) Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, rispetto ai termini stabiliti al paragrafo 3.11 Sezione II Parte Tecnica del presente Capitolato per la consegna della "reportistica" verso l'Amministrazione medesima, l'Amministrazione applicherà al Fornitore una penale pari a Euro **100,00** (cento/00), fino al momento della consegna dei documenti predetti, completi e conformi alle prescrizioni predette, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Si



precisa che per mancata consegna si intende anche la consegna di dati incompleti e/o comunque difformi rispetto alle prescrizioni indicate nel presente Capitolato.

2) Per ogni giorno di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti al paragrafo 3.13 Sezione II Parte Tecnica del presente Capitolato per l'emissione del preventivo, l'Amministrazione applica una penale pari a **50,00** Euro (cinquanta/00) per singolo veicolo oggetto di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

3) Per ogni giorno di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui al paragrafo 3.14 Sezione II Parte Tecnica del presente Capitolato, l'Amministrazione Contraente applicherà una penale pari a **Euro 100,00** (cento/00) per singolo veicolo oggetto di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

4) Per ogni difformità e/o guasti, non riconducibili alla negligenza, incuria o imperizia dell'Amministrazione bensì riconducibili agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati, rilevati nei 30 giorni successivi alla data riportata sul "Documento d'uscita", l'Amministrazione applica una penale max a Euro **1.000,00** (cento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

5) Per ogni punto percentuale superiore alla soglia massima di difettosità consentita dai livelli di servizio previsti per il servizio di *Contact Center* di cui al paragrafo 3.1 Sezione II Parte Tecnica del presente Capitolato, l'Amministrazione applicherà al Fornitore una penale pari a **100,00** Euro (cento/00), fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

6) Per ogni ora di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per il Soccorso Stradale di cui al paragrafo 3.7 Sezione II Parte Tecnica del presente Capitolato, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari a Euro **75,00** (venticinque/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

7) In caso di ritardo, rispetto al termine di 30 (trenta) giorni, previsto al paragrafo 3.2 Sezione II Parte Tecnica del presente Capitolato, nell'adempimento dell'obbligo di sostituzione dei Centri di Servizio convenzionati, il Fornitore sarà tenuto al pagamento all'Amministrazione, per ogni giorno di ritardo, di una penale pari a Euro **100,00** (cento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua il servizio in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al presente Capitolato. In tal caso l'Azienda Usl di Ferrara applicherà al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui il servizio inizierà ad essere eseguito in modo effettivamente conforme al presente Capitolato, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Art.8) Risoluzione del contratto

L'Azienda Sanitaria avrà la facoltà di risolvere "ipso facto et jure" il contratto, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata via pec, secondo quanto stabilito all'art.122 del D.Lgs. 36/2023 e nelle seguenti ipotesi:

- a) per motivi di interesse pubblico, adeguatamente specificati nell'atto dispositivo;
- b) nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute negli atti di gara e in essi richiamati, ai sensi dell'art.1456 del Codice civile;
- c) in caso di cessazione dell'attività o in caso di procedure concorsuali intraprese a carico dell'aggiudicatario;
- d) in caso di subappalto non autorizzato dall'Azienda Sanitaria;



- e) qualora l'Azienda Sanitaria notifici n. due diffide ad adempiere senza che la Ditta ottemperi a quanto intimato;
- f) in caso di violazione dell'obbligo di riservatezza;
- g) in caso di mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari dell'appalto;
- h) in caso di mancata osservanza del Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con Delibera del Direttore Generale n.166 del 29.05.2018;
- i) in caso di violazione degli impegni previsti dal Patto di integrità accettato in sede di partecipazione a gara;
- l) in caso di mancato rispetto del Protocollo di Legalità del 19.06.2018 con la Prefettura di Bologna;

In caso di risoluzione del contratto l'Azienda Sanitaria applicherà quanto previsto all'art.124 del D.Lgs. 36/2023.

Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Possono altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

Art.9) Responsabilità

L'Azienda Sanitaria è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale della Ditta aggiudicataria nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

La Ditta aggiudicataria risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali e imputabili a essa e ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere l'Azienda Sanitaria che fin da ora s'intende sollevata ed indenne da ogni pretesa o molestia.

Art.10) Fatturazione, Pagamento, Ordini e documenti di trasporto

Ai sensi di quanto previsto dall'art.1, commi da 209 a 213 della Legge 24/12/2007 n. 244, e successive modificazioni, e dal Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, le fatture devono essere trasmesse all'AUSL di Ferrara esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI).

L'obbligo di fatturazione elettronica ricade nei confronti dei soggetti italiani titolari di Partita IVA. Sono pertanto esclusi dall'applicazione tutti i fornitori privi di Partita IVA e i fornitori esteri.

Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture:

Azienda USL di Ferrara:

I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) ausl_fe
codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFTPUJ

Gli originali delle fatture dovranno essere così intestati:



AZIENDA U.S.L. DI FERRARA
Codice fiscale: 01295960387
Sede Legale: Via Cassoli 30 – 44121 FERRARA

Inoltre, ai sensi dell'art. 25 del Decreto-legge n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA devono riportare:

- Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;
- Il codice unico di progetto (CUP), (solo per gli investimenti).

Non si potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche qualora le stesse non riportino CIG e CUP ove previsto.

Le fatture dovranno, inoltre, contenere **tassativamente** gli importanti seguenti elementi:

- indicazione dettagliata della merce consegnata/servizio prestato
- indicazione della determina dell'Ente appaltante che ha dato luogo all'ordine
- indicazione del numero dell'ordine aziendale informatizzato

Inoltre, ai sensi della Legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità per il 2015), le Aziende Sanitarie rientrano fra le Pubbliche Amministrazioni tenute ad applicare lo Split Payment IVA; pertanto, il pagamento delle fatture per la cessione di beni e le prestazioni di servizi dei fornitori sarà effettuato separando i pagamenti, ossia versando l'imponibile al fornitore e l'IVA (ancorché regolarmente esposta in fattura) direttamente all'Erario.

A tale scopo dovrà essere riportata in fattura la dicitura seguente "Scissione dei pagamenti – art.17 TER DPR 633/72 (Decreto MEF 23/01/2015).

L'applicazione dello split payment non si applica ai fornitori esteri.

Il mancato rispetto delle disposizioni sopra esplicitate non consentirà il pagamento delle fatture.

Per ulteriori informazioni, relative al pagamento delle fatture, contattare direttamente il Servizio Unico Metropolitano Contabilità e Finanza (SUMCF) - Ufficio Contabilità Fornitori – tel.n.0516079538 per l'Azienda USL di Bologna, l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna e l'Istituto Ortopedico Rizzoli, mentre contattare l'UO Contabilità e Finanza – tel.n. 0542604111 per l'Azienda USL di Imola.

Le Aziende Sanitarie procederanno ai pagamenti delle fatture secondo le normative vigenti in materia.

La Ditta aggiudicataria avrà l'obbligo di assicurare lo svolgimento del servizio anche in caso di ritardato pagamento.

La ditta rinuncia a far valere, nei casi previsti dal presente articolo, qualsiasi eccezione d'inadempimento di cui all'art.1460 del Codice civile. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all'Azienda Sanitaria e dipendenti da tale interruzione. Tale divieto nasce dalla necessità e dall'importanza di garantire il buon andamento dell'Ente Pubblico, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l'Azienda USL è portatrice.



I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal presente capitolato e saranno subordinati:

- alla regolarità contributiva della ditta (qualora la ditta aggiudicataria risultasse debitrice il pagamento delle fatture sarà in ogni caso subordinato alla regolarizzazione del debito stesso; è fatto salvo, in caso di mancata regolarizzazione dei debiti verso l'INPS il diritto dell'Istituto di trattenere dalle somme dovute alla ditta appaltatrice gli importi di contributi omessi e relativi accessori);
- alla verifica di cui all'articolo 48 bis del DPR 602/73.

La Ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art.3, della Legge 136 del 13/08/2010 e s.m., assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

In base alle disposizioni della legge regionale n.11/2004 e s.m.i. e dei successivi atti attuativi, l'Azienda Sanitaria di cui alla presente gara deve emettere, dal 30 giugno 2016, gli ordini esclusivamente in forma elettronica. Inoltre, da tale data il fornitore deve garantire l'invio dei documenti di trasporto elettronici a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate.

Il fornitore deve, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell'Agenzia Intercenter-ER <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>, che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di colloquio, regole tecniche, ecc.), nonché al Nodo telematico di Interscambio No TI-ER.

In alternativa, le imprese possono utilizzare le funzionalità per la ricezione degli ordini e l'invio dei documenti di trasporto elettronici che sono messe a disposizione sulla piattaforma di Intercenter-ER all'indirizzo <https://piattaformaintercenter.regione.emila-romagna.it/portale/> previa registrazione.

Le spese di bonifico applicate dall'Istituto Tesoriere, secondo quanto previsto dalla convenzione in essere alla data di pagamento, sono a carico della ditta aggiudicataria.

Inoltre, ai sensi delle disposizioni previste dall'art 9-ter, comma 8, del Decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78, come modificato dall'articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n.145 e dalle indicazioni operative di cui alla circolare interministeriale prot. 2051-P-08/02/2019, le fatture elettroniche relative ai Dispositivi Medici dovranno altresì riportare la valorizzazione degli elementi componenti il codice articolo, come sotto dettagliato:

<Codice Tipo>	'DMX, con X=[1 2/0] a seconda del tipo di dispositivo medico oggetto dell'operazione. Quindi: 1 per "Dispositivo medico o Dispositivo diagnostico in vitro" 2 per "Sistema o kit Assemblato" 0 nel caso in cui non si sia in grado di identificare il numero di repertorio
<Codice Valore>	Numero di registrazione attribuito al dispositivo medico nella Banca dati e Repertorio Dispositivi Medici, ai sensi del decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2009 (GU n.17 del 22 gennaio 2010) o decreto del Ministro della salute 23 dicembre 2013 (G.U. Serie Generale, n. 103 del 06 maggio 2014). Per i dispositivi medici e i dispositivi diagnostici in vitro che, sulla base



	delle disposizioni previste, dal decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2009 e dal decreto del Ministro della salute 23 dicembre 2013 non sono tenuti all'iscrizione nella Banca dati/ Repertorio dei dispositivi medici, o per i quali le aziende fornitrici di dispositivi medici alle strutture del Servizio Sanitario Nazionale non sono in grado di identificare il numero di repertorio, il campo è trasmesso con il valore 0.
--	---

Art.11) Modifiche del contratto e subappalto

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art 120, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023, al verificarsi delle condizioni previste all'articolo 2 del presente Capitolato speciale.

È ammesso il subappalto nei limiti e con le modalità previste dall'art.119 del D.Lgs.36/2023.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

Il contratto tra appaltatore e subappaltatore/subcontraente ai sensi della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m., dovrà contenere le seguenti clausole:

Art. (...)

(Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

- 1. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.*
- 2. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.*
- 3. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente (...).*

Articolo 12) Divieto di cessione del contratto e dei crediti

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 120 co. 1, lett. d) n. 2 del D.lgs. n. 36/2023.

2. Per la cessione dei crediti si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/91.

3. Ai fini dell'opponibilità alle Aziende sanitarie contraenti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitorie.

4. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto o concessione sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

5. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che



devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.

Art.13) Recesso dal contratto

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 la stazione appaltante può recedere dal contratto secondo quanto stabilito all'art.123 del D.Lgs. 36/2023.

Art.14) Clausola di revisione prezzi

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio [o in alternativa dei beni] superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, su richiesta del Fornitore, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione (solo per la parte eccedente il cinque per cento), in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, la revisione è effettuata in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento della richiesta e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto/ultima revisione. Laddove sono presenti prezzi di riferimento ANAC, la revisione è effettuata sulla base dei prezzi standard rilevati dalla Autorità.

Art. 15) Clausola di adesione

Le condizioni contrattuali della presente gara, qualora se ne ravvisi la necessità, potranno essere estese anche all'Azienda Usl di Bologna e all'Azienda Usl di Imola, nonché all'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna.

L'adesione contrattuale potrà essere effettuata per il valore massimo indicato all'art. 2 del presente Capitolato speciale.

Si precisa inoltre che il confronto concorrenziale di cui alla presente procedura di gara sarà esteso anche alle specifiche prestazioni contrattuali richieste dalle stazioni appaltanti che potrebbero aderire successivamente agli esiti della gara.

Art. 16) Clausola Whistleblowing

L'impresa si impegna a comunicare al proprio personale che opera nel contesto lavorativo dell'Azienda USL di Bologna, il collegamento ipertestuale alla pagina dell'Azienda USL dedicata all'istituto del whistleblowing, al fine di renderlo edotto dei propri diritti e relative tutele, raggiungibile al seguente indirizzo: <https://www.ausl.bologna.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti-dati-ulteriori/ac/regolamenti-per-la-repressione-della-corruzione-e/wb>

Art. 17) Clausole contrattuali di cui all'Intesa per la Legalità del 19.06.2018 della Prefettura di Bologna

Clausola n. 1

L'impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui alla Intesa per la Legalità, sottoscritta il 19.06.2018 con la Prefettura di Bologna, tra l'altro consultabile al sito



<http://www.prefettura.it/bologna/multidip/index.htm>, e che qui si intendono integralmente riportate, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

L'impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento nell'esecuzione dei lavori, servizi o forniture con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'art. 3, lett. a) dell'Intesa, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Ove i suddetti affidamenti riguardino i settori di attività a rischio di cui all'art. 1, comma 53, della L. 190/2012, la sottoscritta impresa si impegna ad accertare preventivamente l'avvenuta o richiesta iscrizione della ditta sub affidataria negli elenchi prefettizi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa.

Clausola n. 3

L'impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse.

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alle prestazioni eseguite.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

**Clausola n. 7**

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto per le stazioni appaltanti pubbliche di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche o nei casi in cui l'accordo per l'affidamento del subappalto sia intervenuto successivamente all'aggiudicazione.

Clausola n. 8

La sottoscritta impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Dichiara altresì di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.

Clausola n. 9

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p."

Clausola n. 10

La sottoscritta impresa si obbliga ad inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa nel caso in cui emergano informative interdittive a carico dell'altro subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dalla impresa subcontraente.

Clausola n. 11

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale

Art.18) Controversie e Foro competente

Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del presente contratto, non saranno deferite ad arbitri.

Per ogni controversia giudiziale relativa alla presente gara è competente esclusivamente il Foro di Bologna, mentre per le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione della fornitura/servizio è competente, esclusivamente, il Foro in cui ha sede l'Azienda Sanitaria che è parte in causa.



Sezione II – Parte tecnica

ART. 1) CARATTERISTICHE E REQUISITI MINIMI

Il Fornitore sarà tenuto a fornire tutti i servizi previsti nel presente Capitolato tecnico, come descritti nei successivi paragrafi, e nel pieno rispetto dei livelli di servizio riportati nello stesso nonché dei requisiti minimi ed eventualmente migliorativi offerti.

Si precisa che Il Fornitore è, altresì, tenuto a mantenere invariato quanto dichiarato in sede di Offerta tecnica, come meglio precisato nei paragrafi successivi. L'Amministrazione contraente si riserva, senza che il Fornitore nulla possa eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza, da parte del Fornitore medesimo, di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato tecnico. Ciò avverrà mediante la costante verifica, validazione e approvazione della qualità del servizio e del rispetto dei tempi previsti nello svolgimento delle attività svolte.

ART. 2) CORRISPETTIVI

1. Il corrispettivo contrattuale viene rideterminato in base all'offerta economica risultante aggiudicataria;

2. Composizione dell'importo a base di gara:

		IMPORTO ANNUO
A	Importo a canone per il servizio di: <ul style="list-style-type: none">• Call Center• Assistenza Reportistica e Telefonica• Servizio carro attrezzi *importo stimato su un parco di circa 200 auto	€. 30.000,00
B	Importo interventi stimati <u>di manutenzione</u> (Officina, Elettrauto, Carrozzeria, vano sanitario, ecc..)	€. 190.000,00
C	<u>Servizi accessori</u> importi stimati di: <ul style="list-style-type: none">• Servizio revisione• Servizio rottamazione• Auto lavaggio	€. 5.500,00 €. 5.500,00 €. 10.000,00
D	Importo stimato <u>servizio pneumatici e fornitura gomme</u>	€. 15.000,00
	IMPORTO A BASE D'ASTA ANNUO	€. 256.000,00
	IMPORTO TRIENNALE	€. 768.000,00

3. L'appalto di cui trattasi è a misura, quindi il valore complessivo di contratto è indicativo e viene rideterminato annualmente in base agli interventi e ai servizi ordinati ed eseguiti a regola d'arte; il canone annuo indicato a base di gara è soggetto al ribasso d'asta;

4. Gli importi stimati sopra indicativi e includono i costi della manodopera, materiali, spese generali ecc...;



5. Il ribasso offerto in sede di gara sarà applicato sul listino dei prezzi ufficiali dei pezzi di ricambio delle case produttrici (gomme incluse).
6. Il costo della manodopera non è soggetto a ribasso ed è fissato in € 55,00 /ora, inclusi oneri di sicurezza;
7. Sui servizi accessori c) e d) sarà applicato il prezzo unitario offerto in sede di gara che andrà commisurato al numero dei servizi effettuati .
8. La fatturazione sarà vincolata agli ordini di fornitura dei servizi emessi ed autorizzati dall'Azienda oltre al canone rideterminato in base al numero complessivo di autoveicoli del parco auto aggiornato mensilmente.
9. **La ditta non potrà pretendere un importo minimo di fatturato per la durata contrattuale, ovvero non sussiste alcun obbligo a carico della Amministrazione di garantire un importo minimo contrattuale all'aggiudicatario, fatta eccezione per il canone dei Servizi a); per gli altri servizi e forniture sarà rideterminato in relazione esclusivamente al numero effettivo delle prestazioni svolte nel corso della vigenza contrattuale, applicando i prezzi offerti in sede di gara .**

10. Revisione prezzi: si applica l'art.60 del D.L.vo 36/23 e s.m.i.

ART. 3) DESCRIZIONE DEL SERVIZIO (Livelli minimi)

ART. 3.1 – Servizio di Contact center

Il Fornitore dovrà rendere disponibile un servizio di ricezione chiamate per l'assistenza dei clienti, con numero verde dedicato, attivo tutti i giorni dell'anno, esclusi sabato, domenica e festivi. Gli orari di ricezione delle chiamate saranno dalle ore 9:00 alle ore 18:00. Tali orari potranno variare di ± 30 min.

Il servizio avrà funzioni di ricezione e gestione delle chiamate relative al servizio e in particolare:

- prenotazione degli interventi (meccanica, carrozzeria, pneumatici) da effettuare (ove non siano previste dal Fornitore diverse modalità di prenotazione);
- chiarimenti, assistenza e informazione sui preventivi;
- richieste di informazione (amministrative, operative, ecc.) sui servizi oggetto del Contratto Specifico;
- informazioni sui centri di servizio disponibili sul territorio (tipologia servizi, dislocazione, ecc.);
- altre richieste di informazione.

Il Fornitore dovrà mettere a disposizione per l'erogazione del servizio almeno:

- un numero telefonico nazionale gratuito di rete fissa per ricevere le chiamate;
- un indirizzo di posta elettronica certificata;
- un indirizzo di posta elettronica.



Nell'orario non coperto dal servizio, il Fornitore dovrà mettere a disposizione un sistema di cortesia che accolga l'utente e indichi l'orario di erogazione del servizio.

Si precisa che, se prevista dal Fornitore, la prenotazione di un intervento da parte dell'Amministrazione può essere effettuata anche direttamente presso uno dei Centri di servizio convenzionati.

Il Servizio di Contact Center dovrà essere garantito con almeno il seguente livello di servizio: percentuale delle chiamate pervenute e terminate prima di avere ottenuto risposta (misurato in percentuale rispetto al totale delle chiamate pervenute), inclusi i casi di abbandono da parte del chiamante per attesa superiore ai 120", inferiore al 10%. Il mancato rispetto di tale livello di servizio comporta l'addebito delle penali di cui all'art.7 Sezione I Parte Normativa del presente Capitolato.

ART. 3.2 - I centri di servizio/rete di assistenza

Il Fornitore è tenuto a garantire, per i veicoli ad alimentazione a benzina, diesel, GPL, Metano, bifuel, elettrica e ibrida, l'esistenza sul territorio provinciale di Ferrara di una rete di centri di servizio / officine convenzionate, presso i quali sia garantita l'esecuzione dei servizi di manutenzione ed assistenza meccanica, elettrica o elettronica, di carrozzeria, pneumatici e autolavaggio.

Il Fornitore dovrà comunque garantire l'assistenza tecnica sul territorio descritto al periodo precedente con le tempistiche previste nel presente Capitolato tecnico. Il centro di servizio o l'insieme dei centri di servizio / officine convenzionate operanti in un determinato luogo, dovranno garantire la presa in carico e la riconsegna degli autoveicoli in tutti i giorni lavorativi.

Presso la rete di centri di servizio / officine convenzionate gli autoveicoli potranno fruire degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, degli interventi di carrozzeria, di assistenza pneumatici, autolavaggio o qualsiasi altro intervento necessario.

Al fine di assicurare la qualità del servizio, il Fornitore si impegna pertanto a garantire la presenza di centri di servizio / officine convenzionate che siano in linea con le caratteristiche di qualità della propria rete di assistenza, con la seguente copertura territoriale:

- nel territorio comunale di Ferrara:
 - o almeno n. 2 Centri per il servizio di manutenzione meccanica, elettrica o elettronica;
 - o almeno n. 1 Centri per il servizio di carrozzeria;
 - o almeno n. 1 Centri per il servizio di assistenza pneumatici;
 - o almeno n. 2 Centri per il servizio di autolavaggio;
- nella restante parte del territorio provinciale di Ferrara, a distanza di max 20 km da ciascuna delle strutture aziendali riportate nell'Elenco strutture, allegato 2 del presente Capitolato, presso le quali è dislocato il parco auto:
 - o almeno n. 1 Centri per il servizio di manutenzione meccanica, elettrica o elettronica;
 - o almeno n. 1 Centri per il servizio di carrozzeria;
 - o almeno n. 1 Centri per il servizio di assistenza pneumatici;
 - o almeno n. 1 Centri per il servizio di autolavaggio.



Il numero di centri servizio e le tipologie di officine convenzionate, in attuazione degli obblighi previsti nel presente Capitolato tecnico e di quelli eventualmente assunti in sede di Offerta tecnica, deve essere garantito per tutta la durata del Contratto. Nel caso in cui si dovesse verificare una disdetta da parte di uno o più centri di servizio / officine convenzionate, il Fornitore s'impegna a sostituire tali centri, entro 30 (trenta) giorni dalla disdetta, con altri centri di servizio / officine convenzionate nelle immediate vicinanze, affinché sia garantito il numero dei centri di servizio / officine convenzionate offerti, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 8 del presente Capitolato. Il Fornitore si impegna ad informare tempestivamente l'Amministrazione contraente in merito ad ogni eventuale aggiornamento che potrà sopraggiungere nel corso di validità del Contratto di servizio relativo all'elenco dei centri di servizio / officine convenzionate. Il Fornitore è, altresì, tenuto a trasmettere all'Amministrazione contraente ad ogni richiesta, l'elenco aggiornato dei centri di servizio / officine convenzionate, anche in formato elettronico.

Nel caso in cui, in relazione ai centri di servizio / officine convenzionate, alla chiusura di una di queste, il Fornitore aggiudicatario non possa convenzionare un differente centro / officina nell'area di riferimento del presente Capitolato entro 30 giorni, deve informare l'Amministrazione contraente, alla quale è tenuto a fornire una soluzione alternativa.

ART. 3.3 - Servizio di manutenzione ordinaria

Il servizio include tutti gli interventi di manutenzione ordinaria previsti nel Libretto d'uso e manutenzione del veicolo. La manutenzione ordinaria è quell'insieme di interventi preventivi, programmati e di controllo riguardanti la fornitura e/o la sostituzione di quelle parti o componenti del veicolo che sono soggette a normale usura o necessitano di sostituzioni in base agli intervalli della percorrenza come da indicazioni della Casa costruttrice del veicolo o della singola parte da sostituire, come ad es. pastiglie freni, pneumatici, spazzole tergicristalli, ecc. La manutenzione ordinaria comprende i ricambi, materiali di consumo, e la manodopera.

I servizi di manutenzione descritti nel presente paragrafo saranno garantiti dal Fornitore sul territorio provinciale di Ferrara, in tutti i casi in cui il guasto o il malfunzionamento rendano insicuro l'uso dell'autoveicolo su strada.

ART. 3.4 - Revisione

Il Fornitore dovrà svolgere l'attività di revisione ex art. 80 Codice della Strada programmando gli interventi con i referenti dell'Amministrazione contraente preventivamente alla data di scadenza della revisione per ciascun veicolo per consentire allo stesso continuità nella circolazione.

il Fornitore è tenuto a comunicare all'Amministrazione le date ed i luoghi ove i veicoli dovranno trovarsi per essere sottoposti alle operazioni di revisione.

Le tariffe per le operazioni di revisione riconosciute dall'Amministrazione al Fornitore sono quelle stabilite tempo per tempo dal Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro. Non sono riconosciuti corrispettivi aggiuntivi.

L'attività di revisione deve essere preceduta da una visione del veicolo, eventuale predisposizione di un preventivo per la sistemazione del veicolo per le parti soggette a controllo al fine di evitare l'esito negativo della revisione e per garantire la sicurezza dello stesso.



ART. 3.5 - Servizio di manutenzione straordinaria

La manutenzione straordinaria è ogni intervento meccanico, elettrico o elettronico, atto a sostituire parti o componenti usurati, difettosi o guasti e non riconducibili ad operazioni di manutenzione ordinaria e comunque necessario per ripristinare le condizioni normali di esercizio e di funzionalità del veicolo, anche a garanzia scaduta o non operante. La manutenzione straordinaria comprende i ricambi, materiali di consumo, e la manodopera.

I servizi di manutenzione descritti nel presente paragrafo saranno garantiti dal Fornitore su tutto il territorio di riferimento come all'art. 3.3.

ART. 3.6 – Ricambi

Tutti i materiali e i pezzi di ricambio utilizzati nelle riparazioni ed oggetto di fornitura dovranno essere nuovi, originali (o del tipo raccomandati/suggeriti dalla casa produttrice del veicolo) o equivalenti/migliorativi, sui quali dovrà essere fornita garanzia legale; si potranno utilizzare le forniture provenienti da produttori diversi di comprovata qualità tecnica ed esperienza specifica nella produzione del ricambio, tale da garantirne la funzionalità e la massima sicurezza, fermo restando la garanzia di legge, a seguito di indicazioni proposte dal Fornitore Aggiudicatario. Resta inteso che i suddetti materiali e i pezzi di ricambio dovranno essere omologati secondo le vigenti normative, laddove previsto.

Si riportano di seguito le definizioni di ricambi.

Ricambi originali o di primo impianto: Le «parti o apparecchiature originali» sono parti o apparecchiature costruite conformemente alle specifiche e alle norme di produzione fornite dal costruttore del veicolo per la produzione di parti o apparecchiature per l'assemblaggio del veicolo in questione. I ricambi di primo impianto includono le parti o le apparecchiature costruite nella stessa linea di produzione di tali parti o apparecchiature. Salvo prova contraria, si presume che le parti costituiscano parti originali se il costruttore delle stesse certifica che esse hanno qualità equivalenti ai componenti utilizzati per l'assemblaggio del veicolo in questione e sono state costruite conformemente alle specifiche e alle norme di produzione del veicolo

Ricambi equivalenti: Si intendono i pezzi di ricambio (parti componenti, apparecchiature) di qualità equivalente all'originale, ovvero pezzi di almeno pari qualità dei componenti utilizzati per l'assemblaggio del veicolo, prodotti secondo le specifiche tecniche e gli standard di produzione propri del fabbricante del ricambio originale. L'equivalenza si deve necessariamente estrinsecare in:

- caratteristiche geometriche e dimensionali identiche a quelle del prodotto originale e pertanto deve garantire l'assoluta intercambiabilità con i suddetti prodotti, senza dover ricorrere ad adattamenti di sorta;
- funzionalità almeno pari a quella del prodotto originale;
- caratteristiche meccaniche, chimiche, e se del caso elettriche, che garantiscano qualità e durata almeno pari a quella del prodotto originale.

Detti ricambi, ai sensi dei Regolamenti comunitari e delle disposizioni di legge in vigore possono essere fabbricati da qualunque impresa che possa certificare nel rispetto delle normative vigenti (UNI CEI-EN ISO/IEC 17050) in qualunque momento che la qualità dei pezzi di ricambio prodotti,



corrisponde a quella dei componenti originali usati per l'assemblaggio degli autoveicoli in questione e, in ogni caso, che possa garantire e certificare la sussistenza dei seguenti requisiti:

- processo di progettazione, processo tecnologico produttivo, controllo di qualità alla produzione e distribuzione, uguali o equivalenti a quella del ricambio originale;
- stesse caratteristiche geometriche dell'originale;
- caratteristiche prestazionali funzionali alla destinazione d'uso, almeno uguali a quelle dell'originale;
- materiali costruttivi del ricambio aventi qualità funzionali alla destinazione d'uso uguali a quelle dei materiali costruttivi dei ricambi originali.

Si precisa che nel caso di fornitura di "ricambio equivalente", il Fornitore dovrà trasmettere per ogni ricambio equivalente proposto, la certificazione di conformità o una specifica omologazione del ricambio fornito dalla casa costruttrice e/o da ente omologatore e/o da laboratorio prove certificato secondo la ISO 45000 in cui viene garantito:

- che la progettazione e costruzione del componente è stata effettuata con riguardo alla funzione svolta dal ricambio originale;
- che la filiera logistica secondo la quale il ricambio viene custodito/trasportato/fornito è idonea alla sua corretta gestione, trattamento, movimentazione e conservazione nel tempo con garanzia di mantenimento delle prestazioni attese;
- che il ricambio fornito è pienamente rispondente a tutti gli eventuali più recenti aggiornamenti e/o richiami produttivi che il costruttore abbia messo in atto nel corso del tempo per ovviare a difettosità riscontrate.

ART. 3.7 – Soccorso stradale

Per ogni veicolo e per tutta la durata contrattuale dovrà essere garantito, su tutto il territorio nazionale, un servizio di soccorso stradale che offra almeno le seguenti prestazioni:

☑ fruibilità gratuita, 24 ore su 24, del traino dal punto di fermo, situato in qualsiasi luogo sul territorio nazionale (raggiungibile dai mezzi di soccorso mediante la viabilità ordinaria, sono pertanto esclusi a titolo di esempio gli interventi in percorsi fuoristrada o località con limitazioni sugli accessi), fino ad un centro di servizio / officina convenzionata ove i veicoli possono essere riparati oppure possano fruire di piccoli interventi risolutivi in loco;

☑ attivazione mediante semplice richiesta telefonica ad apposito numero verde dedicato, che il Fornitore comunicherà all'Amministrazione contraente al momento della sottoscrizione del Contratto. Al conducente del veicolo potrà al più essere richiesta l'esibizione di tessere o altri documenti di legittimazione; viene escluso in ogni caso qualsiasi pagamento, anche se a titolo di semplice anticipazione o cauzione, da parte del conducente, fatti salvi gli interventi prestati sulla rete autostradale oggi in monopolio di specifici operatori (comma 12 dell'art.175 del Codice della Strada) o gli interventi attivati tramite colonnine autorizzate che comportano possibilmente l'intervento di operatori alternativi rispetto a quelli previsti dal Fornitore.

Detto servizio di soccorso stradale potrà essere prestato dal Fornitore o da altra ditta da esso incaricata; in ogni caso i relativi oneri, diretti ed indiretti, faranno carico esclusivamente al Fornitore. Qualora gli autoveicoli debbano essere muniti di tessere o analoghi documenti di legittimazione ai fini della fruizione del servizio di soccorso stradale, sarà cura del Fornitore consegnare tempestivamente gli stessi alla Amministrazione contraente.



Il servizio dovrà essere attivato immediatamente previa chiamata del conducente del veicolo e reso disponibile entro tre ore fatto salvo particolari condizioni di disponibilità o viabilità, di cui il conducente dovrà essere avvisato. La mancata prestazione o il ritardo del servizio di soccorso stradale, alle condizioni indicate, comporterà l'applicazione della penale prevista nell'articolo 7 Sezione I Parte Normativa del presente Capitolato oltre che il riaddebito per le spese eventualmente sostenute dalla Amministrazione contraente.

ART. 3.8 – Servizio pneumatici

Servizio di fornitura e sostituzione di pneumatici e cerchioni, compresa equilibratura, campanatura e convergenza; il Fornitore dovrà sostituire i pneumatici e/o i cerchioni dei veicoli, previa autorizzazione dell'Amministrazione contraente in base alle percorrenze di ogni veicolo e secondo i parametri previsti dal Codice della Strada.

Servizio di riparazione e inversione di pneumatici compresa equilibratura, campanatura, convergenza.

Controlli periodici, secondo quanto indicato dalle singole case costruttrici e quanto altro necessario per la corretta manutenzione e prevenzione della funzionalità degli pneumatici montati sui veicoli.

Gli pneumatici che dovranno essere montati sui veicoli in sostituzione di quelli usurati dovranno essere del tipo "ALL SEASON" ovvero utilizzabili nelle quattro stagioni dell'anno. A tal uopo si specifica che gli pneumatici forniti e installati sui veicoli dovranno riportare la dicitura "M+S" che consente di circolare, a norma di legge, durante tutto l'anno. Inoltre, dovranno avere caratteristiche tali da renderli conformi alla Circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti avente prot. n. 1049 del 17.01.2014.

Trova applicazione quanto prescritto dalla legge 28/12/2001 n. 448, art. 52, comma 14.: "Per finalità di tutela ambientale correlate al potenziamento del settore della ricostruzione dei pneumatici usati, le amministrazioni dello Stato, delle regioni, degli enti locali e i gestori di servizi pubblici e dei servizi di pubblica utilità, pubblici e privati, nell'acquisto di pneumatici di ricambio per le loro flotte di autovetture e di autoveicoli commerciali ed industriali, riservano una quota all'acquisto di pneumatici ricostruiti, pari ad almeno il 30 per cento del totale." La sostituzione con tale tipologia di pneumatici dovrà in ogni caso essere concordata ed autorizzata dall'Amministrazione contraente.

Il Fornitore dovrà certificare, al termine del periodo contrattuale, che almeno il 30% del totale degli pneumatici sostituiti è "ricostruito".

Gli pneumatici dovranno essere nuovi di fabbrica, scelti tra i costruttori di primaria importanza, con marchio di 1^a fascia – "premium": o Bridgestone o Continental o Good-Year o Michelin o Pirelli o comunque equivalenti di fascia. Saranno comunque ammesse anche altre marche che rispondano tecnicamente al parametro sopra descritto (1^a fascia – "premium"), ex art. 68 D.lgs. 50/2016. La data di fabbricazione potrà essere antecedente all'anno di fornitura di massimo 12 mesi.



Il Fornitore dovrà garantire il servizio di deposito gomme per cambio stagione nel rispetto delle direttive E.T.R.T.O. Edizione 2013 - immagazzinati in appositi locali e condizioni idonee seguendo le direttive per il mantenimento prestazionale degli stessi nel tempo.

Tutti gli interventi di manutenzione dovranno essere di volta in volta valutati dall'Amministrazione e dalla stessa autorizzati secondo le procedure indicate nel presente Capitolato.

ART. 3.9 – Servizio di lavaggio

Nello specifico il Fornitore dovrà provvedere a garantire gli interventi di lavaggio interno e/o esterno dei mezzi su richiesta autorizzata dell'Amministrazione contraente.

Il lavaggio comprende la pulizia esterna e quella interna comprese le modanature e la selleria.

ART. 3.10 – Servizio di rottamazione

L'Amministrazione contraente potrà chiedere all'Appaltatore anche eventuale attività di rottamazione dei veicoli messi fuori uso.

Il ritiro dei veicoli oggetto di rottamazione dovrà avvenire entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta salvo differenti accordi presi con l'Amministrazione contraente. Il mancato ritiro entro i tempi stabiliti comporterà l'addebito delle penali al Fornitore previste nell'articolo 8 del presente Capitolato.

Gli autoveicoli dovranno essere ritirati dal Fornitore che provvederà a tutti gli adempimenti necessari per la radiazione. Il Fornitore si impegna a fornire alla Amministrazione contraente copia della documentazione comprovante l'avvenuta radiazione e rottamazione.

I veicoli usati saranno consegnati privi di coperture assicurative e pertanto il Fornitore o chi da questi indicato dovrà dichiarare, per iscritto, di assumersi all'atto del ritiro ogni responsabilità civile e penale sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità.

Per ogni veicolo ritirato e rottamato, l'Amministrazione corrisponderà il prezzo unitario indicato dal Fornitore nella propria offerta economica in fase di Appalto Specifico. Ogni fattura dovrà indicare in modo analitico il prezzo applicato per gli autoveicoli oggetto di rottamazione.

ART. 3.11 – Servizio di reportistica

Il Fornitore deve garantire il servizio di reportistica che consiste nel predisporre ed inviare le informazioni relative ad ogni aspetto gestionale ed economico concernente l'erogazione dei servizi oggetto dell'appalto.

La reportistica deve essere inviata congiuntamente alla presentazione della fattura, entro il quinto giorno del mese successivo a quello di riferimento, in formato elettronico MS Excel o compatibile, a mezzo PEC all'indirizzo comunicato dall'Amministrazione stessa, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 8 del presente Capitolato. In tale *report* devono essere indicati e valorizzati puntualmente tutti gli interventi eseguiti nell'arco temporale di riferimento che concorrono alla composizione finale della fattura cui è allegata.

Nello specifico, il report dovrà contenere, come set informativo minimo ma non necessariamente esaustivo:



☒ Informazioni relative all'anagrafica della flotta gestita:

- Denominazione Amministrazione Contraente;
- Regione e Comune di appartenenza dell'Amministrazione Contraente;
- Numero di targa di ciascun veicolo oggetto del Contratto Specifico;
- Denominazione del produttore del veicolo;
- Nome commerciale del modello del veicolo;
- Cilindrata commerciale del veicolo;
- Anno di prima immatricolazione;
- Km del veicolo rilevati ad inizio del appalto;
- Km del veicolo rilevati alla scadenza contrattuale (se disponibile);
- Note. Campo libero ed eventuale da compilare nel caso in cui si intenda segnalare una o più condizioni specifiche relative al veicolo.

☒ Informazioni relative alla fattura:

- Data emissione fattura;
- Numero progressivo fattura;
- Denominazione ragione sociale del Fornitore;
- Numero Partita IVA del Fornitore;
- Importo della fattura (lordo e netto).

☒ Informazioni relative a ciascun intervento eseguito sui veicoli oggetto dell'appalto:

- ID intervento;
- Tipologia di gestione applicata al veicolo;
- Tipologia di intervento (deve essere tassativamente indicata una tra le seguenti tipologie: "Meccanica", "Carrozzeria", "Pneumatici" o "Lavaggio");
- Regione e Comune in cui viene svolto l'intervento;
- Data di presa in carico del veicolo, come risultante dal Documento di entrata rilasciato all'Amministrazione;
- Data di restituzione del veicolo, come risultante dal Documento di uscita rilasciato all'Amministrazione;
- Km rilevati al momento della presa in carico del veicolo;
- Ore lavoro impiegate per l'intervento, come risultanti dai tempi ufficiali;
- Costo dell'intervento. Il valore deve essere corrispondente a quello fatturato all'Amministrazione;
- Descrizione dell'intervento. Campo libero per la descrizione dell'intervento effettuato sul veicolo;
- Motivazione dell'intervento. Campo libero ed eventuale, da compilare in caso in cui si voglia comunicare una motivazione o un evento particolare che ha reso necessario l'intervento manutentivo.



ART. 3.12 - Procedura di gestione del servizio

L'Amministrazione, tramite il *Contact center* del Fornitore o direttamente con il centro di servizio / officina convenzionata (ove tale ultima modalità sia prevista dal Fornitore) prenota l'intervento da effettuare dando indicazione delle informazioni necessarie per la propria identificazione e quella del veicolo oggetto dell'intervento.

All'atto della consegna dell'autoveicolo presso il centro di servizio / officina convenzionata, l'Amministrazione contraente provvederà a sottoscrivere un "Documento di entrata" da cui risulti la data di accettazione del veicolo, la data prevista di riconsegna, se possibile, e ogni altra informazione ritenuta utile al buon esito dell'intervento.

Dal momento del ricovero del veicolo risultante dal "documento di entrata", il Fornitore - anche mediante il centro di servizio - dovrà inviare un preventivo dettagliato, il cui contenuto è descritto al successivo par. 3.13.

Il preventivo dovrà essere espressamente approvato dall'Amministrazione contraente o direttamente sulla piattaforma messa a disposizione dal Fornitore o mediante conferma inviata per posta elettronica al Fornitore da parte della Stazione Appaltante. **Nessun servizio sui veicoli potrà essere eseguito in assenza di autorizzazione all'intervento redatta in forma scritta da parte del Referente della Stazione Appaltante e qualora eseguito in assenza di autorizzazione non sarà in alcun modo pagato.**

Eventuali cosiddetti "servizi rapidi" (che possono essere svolti immediatamente alla presenza del dipendente dell'Azienda che consegna il veicolo, quali a titolo esemplificativo il rabbocco dell'olio motore, sostituzione tergicristalli, cambio candele o lampadine) e comunque quei servizi di importo netto preventivo inferiore ad € 500,00 possono essere svolti senza la formale approvazione del preventivo, fermo restando che in sede di liquidazione l'Amministrazione verificherà la corrispondenza della spesa fatturata con il tempario ed il listini pezzi di ricambio.

Eventuali e scongiurabili modifiche incrementalì in termini di valore al preventivo che si rendessero necessarie in fase di esecuzione dell'intervento di riparazione, dovranno essere immediatamente comunicate per posta elettronica al Referente della Stazione Appaltante e da questo autorizzate per posta elettronica.

Ad intervento effettuato, il veicolo dovrà essere riconsegnato con un "Documento di uscita" redatto dal centro di servizio / officina convenzionata dal quale risultino: il tipo di intervento effettuato, le ore lavorative impiegate, il costo orario della manodopera applicato, i ricambi utilizzati - indicando sia i relativi codici che i prezzi applicati - e la data di ultimazione dei lavori eseguiti.

Su richiesta dell'Amministrazione, nel caso di una sostituzione di un pezzo di ricambio, i pezzi sostituiti dovranno essere messi da parte, affinché l'Amministrazione li possa ritirare, insieme al veicolo.

Il Fornitore è comunque tenuto a far verificare l'intera funzionalità dell'autoveicolo e a comunicare eventuali anomalie, danni o malfunzionamenti non rilevati, all'Amministrazione contraente; è tenuto, in tale ipotesi ad inviare un nuovo preventivo aggiornato ed attendere l'espressa autorizzazione alla riparazione.



ART. 3.13 – Il preventivo

Il preventivo è una scheda tecnica dettagliata degli interventi - riparazioni o sostituzioni - dei materiali da impiegare, delle ore di manodopera necessarie e dell'importo complessivo dell'intervento. Il preventivo deve essere emesso nei confronti dell'Amministrazione contraente con le seguenti tempistiche, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 8 del presente Capitolato:

- ☒ per gli interventi di manutenzione ordinaria (ivi inclusi gli interventi di revisione e di gestione e sostituzione degli pneumatici): contestuale al ricovero del veicolo risultante dal "Documento di entrata";
- ☒ per gli interventi di manutenzione straordinaria: entro 1 giorno lavorativo dal giorno del ricovero del veicolo risultante dal "Documento di entrata". L'Amministrazione ha 1 giorno lavorativo di tempo a disposizione per l'eventuale approvazione e comunicazione di accettazione.

Tale preventivo dovrà essere redatto nel rispetto:

- ☒ del tempario ufficiale della casa costruttrice del veicolo, oppure il tempario ANIA in caso di intervento di carrozzeria;
- ☒ dei prezzi di listino ufficiali "originale" o "equivalente" in vigore al momento dell'intervento, con la relativa scontistica offerta dal Fornitore in sede di gara.

Ogni preventivo deve contenere, ben evidenti, la componente "manodopera" e la componente "pezzi di ricambio".

La componente manodopera è costituita dal costo orario valorizzato per il tempo di lavorazione. La quantificazione dei tempi di lavorazione di ciascun intervento non può discostarsi da quelli indicati nei tempari delle Case costruttrici.

Per quanto riguarda il costo della manodopera, devono essere applicate e non superate le tariffe di manodopera suggerite dalle locali Associazioni di categoria e depositate presso la Camera di Commercio di riferimento. Tali tariffe devono essere chiaramente espone, ben visibili e consultabili da parte dell'Amministrazione all'interno dei locali dell'officina.

Qualora si riscontrassero delle anomalie tra tariffe/prezzi esposti/concordati e quelli applicati, o comunque spropositati rispetto alla media di mercato, l'Amministrazione potrà informare il Fornitore e chiedere delucidazioni in merito.

Il Fornitore dovrà in ogni caso trasmettere gli elenchi prezzi di riferimento, e tutta la eventuale documentazione richiesta dalla stazione appaltante necessaria a stabilire la correttezza e veridicità dei prezzi dei ricambi e degli pneumatici. Il Fornitore non potrà per questo richiedere alcun compenso.

La componente "pezzi di ricambio" deve corrispondere nel valore a quello risultante applicando lo sconto offerto in sede di gara da parte del Fornitore Aggiudicatario rispetto al listino ufficiale e/o dei componenti equivalenti in vigore al momento dell'intervento.



ART. 3.14 – I livelli di servizio e i tempi di lavorazione

Per gli interventi di manutenzione ordinaria, il Fornitore si impegna a far effettuare tutti gli interventi entro 24 ore decorrenti dalle ore 9.00 del giorno lavorativo successivo a quello di consegna presso il centro di servizio / officina convenzionata (esclusi sabato, domenica e festivi), a condizione che l'intervento sia stato prenotato con 48 ore di anticipo, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 7 Sezione I Parte Normativa del presente Capitolato.

Per tutti gli interventi di manutenzione straordinaria, il numero massimo di giorni concessi per la riparazione del veicolo è comunque pari alle ore lavorative previste dai tempari ufficiali delle case costruttrici per le operazioni effettuate (suddivise per le ore della giornata lavorativa), a decorrere dall'accettazione del preventivo da parte dell'Amministrazione, di cui ai par. 3.12 e 3.13, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 8 del presente Capitolato.

Nel caso di interventi complessi (su motore, cambi, parti lubrificate o dispositivi di sicurezza), si procederà alla somma alle suddette ore lavorative previste dai tempari ufficiali delle case costruttrici. Per questi ultimi casi il Fornitore dovrà comunicare immediatamente all'Ufficio Automezzi dell'Amministrazione le difficoltà riscontrate.

Eventuali modifiche in fase di lavorazione che comportino una variazione delle ore di manodopera previste e/o dei materiali necessari all'intervento, devono imputarsi ad oggettive difficoltà tecniche o di approvvigionamento dei ricambi. Per questi casi il Fornitore dovrà comunicare immediatamente all'Ufficio Automezzi dell'Amministrazione le difficoltà riscontrate e le tempistiche necessarie. Queste dovranno essere autorizzate dall'Amministrazione.

Nel computo dei giorni concessi per la riparazione, non vanno considerati quello di ricovero e quello necessario al reperimento delle parti di ricambio, qualora non immediatamente disponibili.

Negli interventi di manutenzione e riparazione dovrà essere garantito l'utilizzo di ricambi originali o di qualità certificata pari all'originale (equivalente), ovvero prodotti da case che forniscono il "primo equipaggiamento" alle case produttrici e dalle stesse autorizzati, nonché il corretto smaltimento degli autoricambi e dei consumabili sostituiti ai sensi del D.Lgs. n.152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.

Nell'ipotesi di utilizzo di pezzi di ricambio non conformi a quanto sopra indicato l'Amministrazione si riserva la possibilità di far sostituire i pezzi stessi con altri originali o autorizzati dalle Case costruttrici a spese del Fornitore.

Si precisa, inoltre, che ogni qualvolta si renda necessaria la sostituzione dell'olio lubrificante, devono essere utilizzati oli lubrificanti a bassa viscosità con un grado SAE 0W30 o 5W30.

Tutti gli interventi devono essere eseguiti a regola d'arte. Eventuali difformità e/o guasti, riconducibili agli interventi effettuati, rilevati nei 30 giorni successivi alla data riportata sul "documento d'uscita", saranno oggetto di applicazione delle penali come indicate all'art. 7 Sezione I Parte Normativa del presente Capitolato, oltre al ripristino a carico del Fornitore e al rimborso di tutte le eventuali spese documentate a maggior danno. È fatta eccezione per i guasti che il Fornitore dimostri riconducibili alla negligenza, incuria o imperizia dell'Amministrazione.



ART. 4) VARIAZIONI DELLA CONSISTENZA DEI MEZZI

Nel corso dell'esecuzione del servizio, l'Amministrazione contraente, nel caso di cancellazioni dal PRA, dismissioni, alienazioni o nuove acquisizioni, si riserva la facoltà di modificare la consistenza e la qualità dei beni oggetto del presente appalto, dandone preventiva comunicazione al Fornitore, senza che ciò possa costituire motivo di richiesta di indennizzo e/o sovrapprezzo da parte dell'appaltatore.

Tali eventuali variazioni non costituiscono motivo per il Fornitore di risoluzione anticipata del contratto.

ART. 5) GARANZIA SUGLI INTERVENTI E PEZZI DI RICAMBIO

Il Fornitore dovrà fornire una garanzia di almeno 12 (dodici) mesi sia sui lavori eseguiti, sia sui materiali e sulle parti di ricambio utilizzate.

Il Fornitore è tenuto, con oneri interamente a proprio carico, a reiterare gli interventi manutentivi o di riparazione in caso di riscontrate difformità rispetto agli impegni contrattuali e alle norme di buona tecnica, previa specifica segnalazione da parte dell'Amministrazione contraente.

L'Amministrazione contraente si riserva di denunciare, ai sensi dell'art. 1495 c.c., i vizi occulti entro trenta giorni dalla data della scoperta. Nel caso di vizi apparenti, il termine per la denuncia è di trenta giorni da quello dell'effettivo ricevimento dell'automezzo riparato.

Il Fornitore potrà presentare, entro sette giorni dal ricevimento della contestazione scritta, le proprie controdeduzioni. Qualora al termine dell'istruttoria dovessero continuare a permanere i vizi rilevati, il Fornitore dovrà provvedere entro dieci giorni dalla diffida ad adempiere, comunicata per iscritto.

In caso di inottemperanza, sarà facoltà dell'Amministrazione contraente di provvedervi altrove con applicazione di quanto previsto all'art. 8 del presente Capitolato tecnico.

ART. 6) – CONTROLLI SUGLI INTERVENTI

I materiali residuati dalla lavorazione, quali ricambi fuori uso, rottami metallici, rottami di gomma ecc., devono essere tenuti a disposizione dell'Amministrazione contraente per trenta giorni e, successivamente, smaltiti, a cura e spese della ditta aggiudicataria, secondo le modalità e le prescrizioni delle norme di legge vigenti in materia.

L'Amministrazione contraente si riserva la facoltà:

- durante le singole lavorazioni, di controllare l'operato del Fornitore, anche con la supervisione di tecnici esterni;
- a fine lavoro, di controllare la perfetta esecuzione dei lavori, nonché di far collaudare il veicolo mediante tecnici specializzati nel settore appositamente incaricati.

Il collaudo potrà essere effettuato a mezzo fermo o in movimento; in quest'ultimo caso la guida sarà affidata esclusivamente al personale dell'Amministrazione contraente o ai tecnici di cui sopra.

Qualora, a seguito dei controlli durante e a fine lavorazione o del collaudo, si riscontrassero delle anomalie alle riparazioni ordinate, Il Fornitore è obbligato ad eliminarle a proprie spese e cura,



salvo quanto previsto in materia di penalità all'art. 7 Sezione I Parte Normativa del presente Capitolato.

Interventi eseguiti difformemente alle suddette disposizioni saranno ritenuti come non eseguiti e, pertanto, non riconosciuti, ai fini della liquidazione del corrispettivo.

Resta comunque fermo il diritto dell'Amministrazione contraente, durante l'efficacia del Contratto di servizio, di effettuare verifiche, anche presso le sedi del Fornitore, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, sull'adempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui al presente Capitolato tecnico, nonché di accertare l'adempimento degli impegni assunti dal Fornitore con la stipula del Contratto medesimo.

ART. 7) ESECUZIONE IN DANNO

Qualora il Fornitore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra ditta – senza alcuna formalità - l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dal il Fornitore, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all'Amministrazione contraente.

Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

Per accettazione
(firma digitale del Legale Rappresentante della ditta)